



Comune di Pantelleria

Provincia di Trapani

AVVISO

Oggetto: Ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione degli alloggiati, di cui all'art. 109 TULPS.

Questa Amministrazione vuole far porre l'attenzione sull'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 che, con norma interpretativa (quindi caratterizzata da un'efficacia retroattiva), è intervenuto a chiarire l'ambito di applicazione dell'obbligo di registrazione e comunicazione alla Questura delle generalità delle persone alloggiate nelle strutture ricettive, regolato dall'art. 109 TULPS e dal discendente D.M. 7 gennaio 2013.

Al fine di poter meglio illustrare la portata della novità introdotta dal decreto-legge è utile ricordare in via preliminare che nell'ordinamento si rinvencono diversi strumenti che, attraverso l'annotazione dei movimenti e dei luoghi dove le persone prendono soggiorno, mirano ad agevolare l'Autorità di pubblica sicurezza e le Forze di polizia nell'azione di rintraccio dei latitanti e degli altri soggetti sospetti o comunque pericolosi (Corte Cost. sentenza n. 144/1970).

Ciascuno dei predetti strumenti si riferisce ad un ambito di applicazione oggettivo e soggettivo ben specifico ed è assistito da un proprio apparato sanzionatorio.

Su un piano di ordine più generale, si pone l'art. 12 del D.L. n. 59/1978 che impone di comunicare, entro 48 ore, all'Autorità locale di p.s. le generalità dei soggetti cui è stata ceduta la disponibilità di fabbricati o parti di essi, a titolo di proprietà, ovvero a titolo di comodato o altro, „ diritto di godimento¹, per un periodo superiore a un mese.

A questa previsione, si affiancano obblighi di tenore più "settoriale", quali l'art. 7 del D. Lgs. n. 286/1998, riguardante i rapporti di ospitalità e di cessione di immobili stipulati con cittadini stranieri, l'art. 193 del R.D. n. 63511940, relativamente alle persone ricoverate nei luoghi e nelle case di cura e, appunto, l'art 109 TULPS.

Come è noto, l'obbligo di registrazione e comunicazione al Questore delle generalità degli alloggiati, previsto dall'appena ricordato art. 109, si rivolge a una variegata platea che ricomprende non solo gli operatori economici "tradizionali" del settore alberghiero, ma anche gli altri soggetti che compongono l'articolato panorama delle attività turistico-ricettive di natura para ed extralberghiera, ivi comprese le strutture ricettive all'aperto.

Il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, ha avuto modo di chiarire come il ripetuto art. 109 si applichi non solo ai gestori professionali, cioè a coloro che agiscono nelle diverse forme di impresa conosciute dall'ordinamento (imprenditore commerciale, piccolo imprenditore, impresa sociale e familiare), ma anche a coloro che svolgono attività ricettive con carattere saltuario.

In tal senso, vanno qui richiamati gli orientamenti formulati con la circolare del 29 luglio 2005, n. 557, liberamente consultabile sul sito istituzionale di questo Ministero.

Con essa, è stato ricordato che l'art. 109 TULPS riconduce sotto il proprio ambito di applicazione anche le "strutture di accoglienza non convenzionale", categoria "aperta", nella quale devono ricomprendersi anche gli esercizi di *bed and breakfast*, indipendentemente dal fatto che le prestazioni ivi erogate abbiano un carattere professionale o occasionate.



Sulla medesima linea interpretativa, la successiva circolare del 26 luglio 2015, n. 0004023, ha altresì precisato che all'obbligo in parola soggiace anche la locazione per usi turistici o altri scopi di appartamenti (ammobiliati o meno) per periodi di tempo più o meno brevi. Ciò nella considerazione che tali rapporti di locazione riuniscono i due tratti essenziali delle attività ricettive e cioè: l'offerta al pubblico di una prestazione alloggiativa e la finalità di lucro, con la conseguenza che essi non sono, dal punto di vista della legislazione di pubblica sicurezza, diversi dai servizi resi dalle case e dagli appartamenti per vacanze, nonché dalle altre strutture non convenzionali considerate dal ripetuto art. 109.

L'art. 19-bis del D.L. n. 113/2018 viene, adesso, a confermare l'esattezza di questa lettura, stabilendo che l'art. 109 TULPS si interpreta nel senso che gli obblighi qui citati si applicano ai soggetti che cedono, in locazione o in sub-locazione, immobili con contratti della **durata inferiore a trenta 30 giorni**.

L'intervento normativo, atteso il tenore generale della sua formulazione, viene a ricomprendere sotto il proprio ambito di operatività tutte le cessioni di immobili o parti di essi, per periodi infra-mensili, che avvengono sulla base di rapporti locatizi, suscettibili di iscriversi nelle tipologie negoziali di cui agli artt. 1571 e 1594 c.c..

Continuano, invece, ad essere sottratti agli obblighi di cui all'art. 109 le cessioni della predetta durata che avvengono a titolo di liberalità o sulla base di rapporti di carattere gratuito.


Si ricorda, inoltre, che l'art. 109 TULPS stabilisce che la comunicazione al Questore dei dati delle persone alloggiate deve avvenire esclusivamente secondo le modalità individuate dal D.M. 7 gennaio 2013.

Tale decreto prevede che la trasmissione deve avvenire obbligatoriamente attraverso mezzi informatici o telematici, previa abilitazione all'inserimento dei dati nel sistema informatico appositamente istituito da questo Dipartimento, rilasciata dalla Questura territorialmente competente.

Solo nel caso in cui insorgano difficoltà di natura tecnica per l'inserimento dei dati, la comunicazione dei dati degli alloggiati potrà avvenire a mezzo fax o attraverso la posta elettronica certificata (art. 3).

Si ricorda, inoltre, che la violazione degli obblighi di registrazione e comunicazione degli alloggiati è punita, a titolo di contravvenzione, con la sanzione prevista dall'art. 17 TULPS (Cass. Pen. 14 novembre 2008, n:42565).

Dopo aver riportato quasi integralmente quanto già ribadito con apposita Circolare dal Ministero dell'Interno, **si invitano tutti i cittadini che operano sul territorio nell'ambito della ricettività turistica soprattutto del tipo " Locazione Turistica" ad attenersi a quanto sopra citato al fine di affrontare la stagione turistica 2019 nel pieno rispetto della normativa di settore.**



IL SINDACO
Dott. Vincenzo Campo